



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;

dott. Maurizio Manzi Giudice;

dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.;

ha emessa la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14451 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 posta in deliberazione all'udienza del con ordinanza del 26/05/2025;

tra

Parte_1 (c.f. C.F._1), elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avv. Marco Lanzilao, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;

- **Attore**

Controparte_1 (c.f. – p.iva P.IVA_1), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Marangoni (pec Email_1), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- **convenuta**

Conclusioni delle parti

Per l'attore: *"la difesa dell'attore si riporta all'atto introduttivo, alle memorie ed ai documenti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.*

Si chiede la riunione del presente giudizio ai seguenti (vertenti tra medesime parti ed avverso le successive delibere assembleari: RG 21882/2024 ud. 14.04.2026 h 9,30 Dott. Manzi; RG 38745/2024 – ud. 13.05.2025 RG 7293/2925 udienza 04.11.2025 - Dott. Per_1 ."

Per la convenuta: *“in via preliminare dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale come previsto dall’art. 28 dello Statuto (Clausola Arbitrale) della società convenuta; B) nel merito rigettare la domanda attorea siccome integralmente infondata sia in fatto che in diritto; C) in via subordinata dichiarare cessata la materia del contendere in virtù della delibera assembleare del 25/06/2024. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge sia delle fase di merito che della fase cautelare, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.”*

Codice oggetto: 181004

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Parte_1, in proprio e nella qualità di ex amministratore unico della *Controparte_1* [...] introduceva un giudizio di merito teso ad ottenere l’annullamento della delibera del 29/12/2023 con la quale l’assemblea dei soci aveva nominato, in sostituzione dell’attore, *Controparte_2* quale nuovo amministratore.

A fondamento della domanda il *Pt_1* deduceva:

- di aver in passato assunto la carica di amministratore unico della *Controparte_1* e di essere stato successivamente revocato a mezzo della delibera in questa sede impugnata;
- di essere al contempo socio della *Controparte_1* nella misura del 30% del capitale sociale;
- che in data 02/11/2023 il *CP_2* nella veste di legale rappresentante della Life 120 company s.r.l., socia al 30% della *Controparte_1* avrebbe richiesto la convocazione dell’assemblea per la revoca dell’odierno attore dalla carica di amministratore unico della società;
- che questi si sarebbe prontamente attivato fissando all’uopo l’assemblea del 14/12/2023;
- che successivamente sarebbe emersa la necessità di differire la celebrazione di detta assemblea al 09/01/2024;
- che, pertanto, con pec del 12/12/2023 la socia di maggioranza sarebbe stata messa al corrente del predetto differimento;

- che in data 13/12/2024 il **CP_2** nella veste di legale rappresentante della Life 120 s.r.l., socia di maggioranza, avrebbe contestato la legittimità di detto differimento, intimando ad esso attore di far sì che l'assemblea si celebrasse entro la fine dell'anno;
- che in data 21/12/2023 la stessa Life 120 s.r.l., sempre per il tramite del **CP_2** in mancanza di una qualsivoglia autorizzazione da parte dell'organo amministrativo all'epoca ancora in carica, avrebbe illegittimamente convocato unilateralmente l'assemblea dei soci per la data del 29/12/2023;
- che, pertanto, l'odierno attore non avrebbe partecipato a detta assemblea, attesa l'illegittimità dell'iter di convocazione seguito dalla socia di maggioranza;
- che, ciononostante, detta assemblea si sarebbe effettivamente tenuta alla presenza delle socie diverse dallo stesso attore, titolari del 70% del capitale sociale;
- che la relativa delibera sarebbe invalida, oltre che in ragione dell'illegittima usurpazione da parte della socia Life 120 s.r.l. di prerogative riconosciute in via esclusiva all'amministratore unico in fase di convocazione, a causa della violazione dell'art. 11 dello statuto, a norma del quale è previsto che qualora l'assemblea sia convocata in luogo diverso dalla sede della società, è fatto obbligo di invio dell'avviso di convocazione entro il più ampio termine di venti giorni, nel caso di specie non rispettato;
- che l'invalidità della predetta delibera inficerebbe, in via consequenziale, l'ulteriore delibera assunta in data 16/04/2024, in quanto adottata da assemblea convocata da un amministratore illegittimamente nominato;
- che, difatti, penderebbe allo stato un parallelo giudizio teso ad ottenerne l'annullamento.

Si costituiva la **Controparte_1** in persona dell'amministratore unico da ultimo nominato, eccependo:

- l'incompetenza del Tribunale adito, in ragione dell'operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 28 dello statuto societario;
- l'infondatezza nel merito della domanda di parte attrice, atteso che
 - o lo spostamento dell'assemblea sarebbe stato genericamente giustificato dal **Pt_1** facendo riferimento ad un non meglio precisato "*sopravvenuto impedimento*";
 - o pertanto, a fronte della condotta evidentemente dilatoria dell'attore, la socia life 120 s.r.l. avrebbe dapprima reiterato la richiesta di fissare un'assemblea entro la fine dell'anno solare, salvo poi dover prendere atto del perdurare dell'inerzia del

Pt_1 , a causa della quale si sarebbe resa necessaria la convocazione diretta dell'assemblea da parte della socia stessa;

- peraltro, quanto alle censure inerenti al luogo in cui si sarebbe tenuta l'assemblea, la scelta di un luogo diverso dalla sede della società si sarebbe reso necessario in ragione del fatto che detta sede coincideva con il luogo di residenza dello stesso attore;
- infine, anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono, non potrebbe in ogni caso farsi luogo all'accoglimento della domanda dell'attore, giacché in data 25/06/2024 si sarebbe tenuta una nuova assemblea dei soci, nel corso della quale il CP_2 preso atto delle perduranti contestazioni mosse dal Pt_1 , avrebbe rassegnato le proprie dimissioni e sarebbe stato nuovamente nominato quale amministratore unico della società.

Pendente il giudizio di merito, il Pt_1 proponeva un autonomo ricorso cautelare teso ad ottenere la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata.

Detto ricorso veniva rigettato con l'ordinanza del 05/09/2024, avverso la quale non veniva proposto reclamo.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali procedevano allo scambio di memorie e repliche ed alla precisazione delle conclusioni nel rispetto dei termini ex art. 189 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.

Seguiva la rimessione della causa in decisione.

Preliminarmente, va revocata l'ordinanza con la quale il giudice istruttore, all'esito dell'udienza ex art. 189 c.p.c., ha concesso alle parti il doppio termine per il deposito di comparse conclusionali e di repliche, atteso che, essendo il presente procedimento retto dalla disciplina introdotta dal D.Lgs 149/2022, le parti avevano già beneficiato di un apposito termine per il deposito dei predetti scritti difensivi, nel rispetto dell'art. 189 co.1 c.p.c. nella sua formulazione attualmente vigente.

Conseguentemente, anche le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate nel termine erroneamente concesso dal giudice istruttore devono essere stralciate dagli atti di causa.

Venendo alla decisione della controversia, va accolta l'eccezione della convenuta tesa a far valere l'operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 28 dello statuto, a norma del quale *“per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi nonché per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, la soluzione potrà essere devoluta ad un arbitrato amministrato in base al regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di commercio del luogo ove ha sede la società al quale espressamente si aderisce”*.

La presente controversia rientra senz'altro tra quelle indicate dalla clausola, avendo ad oggetto l'impugnazione di una delibera di revoca dell'odierno attore dalla carica di amministratore unico della società.

Peraltro, vanno condivise le argomentazioni spese dalla parte convenuta circa l'opponibilità di detta eccezione alla parte attrice nonostante la clausola sia formulata in termini apparentemente facoltativi, nella parte in cui prevede che la soluzione delle controversie di cui si è detto *“potrà”* essere devoluta al Collegio arbitrale.

Sul punto è pertinente il richiamo operato dalla stessa convenuta in sede di comparsa di costituzione del principio di diritto, già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale *“l'impiego di un verbo modale reggente non vale a dedurre la mera facoltatività, e dunque la non obbligatorietà, dell'arbitrato quale strumento di definizione delle future controversie tra le parti”* (cfr. Cass. Civ. 22039/2015, conforme a Cass. Civ. 6947/2004).

Il predetto orientamento è stato perspicuamente motivato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione sulla base della seguente argomentazione: *“La disponibilità dell'azione comporta di necessità che il suo esercizio - sia l'azione proposta davanti al giudice, o sia essa proposta davanti ad un arbitro (e come che debba qualificarsi quest'ultimo caso) - si configuri come una mera facoltà della parte che vi ha interesse, o come un onere per conseguire la tutela giurisdizionale o arbitrale (dunque, mai come un obbligo, e meno che mai come un dovere); onere al quale corrisponde, dall'altra parte, una posizione di mera soggezione (e dunque, anche in tal caso, non propriamente di obbligo o di dovere). E' infatti sufficiente tener fermo questo punto, per concluderne che in nessun caso le parti avrebbero potuto correttamente usare, per il ricorso all'arbitrato, verbi significanti dovere o obbligo, come invece si pretende con il motivo in esame. E, se questo era l'unico modo lessicalmente corretto per esprimere la volontà delle parti, di riservare ad un collegio arbitrale la soluzione non negoziata della controversia, è altresì vera la proposizione reciproca; l'espressione adoperata non può avere - sul piano giuridico - se non questo significato, perchè, altrimenti, non avrebbe alcun significato concorrente al regolamento dei*

rapporti contrattuali, limitandosi a prevedere una generica facoltà di compromettere in arbitri, che sarebbe stata loro data anche in assenza della clausola".

Ciò detto, non possono essere condivise le deduzioni dell'attore, nella parte in cui ha inteso eccepire:

- l'invalidità della clausola arbitrale per indeterminatezza dell'iter di scelta degli arbitri;
- l'impossibilità di devolvere la controversia alla cognizione degli arbitri vertendo la stessa sull'accertamento dell'illiceità e/o l'impossibilità dell'oggetto o comunque la nullità per difetto assoluto di informazione.

Quanto all'asserita indeterminatezza della clausola, osserva il Collegio che la stessa attribuisce *expressis verbis* ad un collegio di tre arbitri "*nominati dalla stessa camera arbitrale*" istituita presso la Camera di Commercio del luogo dove ha sede la società.

Al contempo, deve escludersi che la controversia rientri tra quelle vertenti su diritti indisponibili, avendo in buona sostanza ad oggetto il mero accertamento dell'invalidità della delibera di revoca dell'amministratore di una società a responsabilità per vizi formali afferenti all'iter di convocazione dell'assemblea.

In definitiva, deve affermarsi l'operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 28 dello statuto della convenuta.

Pertanto, trattandosi di clausola istitutiva di una procedura di arbitrato irrituale, "*la devoluzione della controversia ad arbitrato irrituale, in forza di espressa clausola è intesa a far valere la improponibilità della domanda e non pone questione di competenza, che si avrebbe ove fosse stata fatta valere la devoluzione ad arbitrato rituale*" (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/05/2016, n.10332).

Le spese di lite, comprensive della fase cautelare, vanno liquidate come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014. Dette spese devono essere distratte a beneficio del difensore della convenuta, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- dichiara l'improponibilità della domanda in ragione dell'operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 28 dello statuto della *Controparte_1*
- condanna l'attore alla rifusione in favore del difensore della convenuta, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida:

- per il giudizio di merito in € 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per la fase cautelare in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 07/10/2025.

Il Giudice rel.

Dott. Stefano Iannaccone

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo